



Economia Aziendale Online

Economia Aziendale Online

Business and Management Sciences
International Quarterly Review

Le criptovalute nel bilancio di esercizio
delle società di capitali

Franco Pontani

Pavia, Aprile 2020
Volume 11 - N. 1/2020

www.ea2000.it
www.economiaaziendale.it


PaviaUniversityPress

Electronic ISSN 2038-5498
Reg. Trib. Pavia n. 685/2007 R.S.P.

Le Criptovalute nel Bilancio di Esercizio delle Società di Capitali

Franco Pontani

Già Professore di
Metodologie e Determinazioni
Quantitative d'Azienda
Università Cattolica - Milano
Membro: AIAF, AIEA, AIIA,
AICA, ANTI

Corresponding Author:

Franco Pontani
www.pontani.it
Piazza Castello, 5
Milano,
fpontan@tin.it

Cite as:

Pontani, F. (2020). Le
Criptovalute nel Bilancio di
Esercizio delle Società di
Capitali, *Economia Aziendale
Online*, 11(1), pp. 69-82

Section: Refereed Paper

Received: 10/12/2019

Published: 28/04/2020

ABSTRACT

Le criptovalute, sempre più numerose nel mercato mondiale, non sono espressione di una moneta legale, ma semplici mezzi di scambio, a determinate condizioni. L'incertezza qualificatoria, l'alta volatilità, il suo frequente utilizzo per frodi e traffici illeciti impongono particolari livelli di prudenza nella loro gestione nelle imprese e negli scambi. La mancanza di standard tecnici condivisi, la divergenza di punti di vista di autorità tecniche, monetarie, legali e sociopolitiche, rendono queste attività digitali immateriali e non ricollegabili a beni e servizi dell'economia reale impone, in presenza di loro utilizzo legittimo, particolari livelli di prudenza degli operatori, di rappresentazione, classificazione, di valutazione e di controllo quando le criptovalute sono oggetto di gestione imprenditoriale.

Cryptocurrencies, increasingly numerous in the world market, are not the expression of a legal currency, but simple means of exchange, under certain conditions. The qualifying uncertainty, the high volatility, its frequent use for fraud and illicit trafficking impose particular levels of prudence in their management in companies and in exchanges. The lack of shared technical standards, the divergence of views of technical, monetary, legal and socio-political authorities, make these digital activities immaterial and not related to goods and services of the real economy requires, in the presence of their legitimate use, particular levels of caution of operators, representation, classification, evaluation and control when cryptocurrencies are subject to entrepreneurial management.

Keywords: criptovaluta, cryptocurrency, bitcoin, virtual currencies, crypto assets, holding cryptocurrencies, mining cryptocurrencies.

1 – Premessa

Il tema delle criptovalute (*cryptocurrencies*) è oggetto di sempre maggiore interesse tecnico e giuridico nel complesso scenario del mondo digitale e della comunicazione in rapidissima evoluzione.

All'interesse si connettono diverse preoccupazioni, sia in tema di utilizzo criminale di detti "strumenti digitali", sia di garanzia e tutela degli utilizzatori, sia ancora di natura fiscale, di vigilanza e trasparenza sugli e degli intermediari, sia ancora del venir meno, nella loro circolazione, della funzione di intermediazione bancaria di una *digital asset* che può essere e viene utilizzata negli scambi.

Il tutto in assenza o grave carenza di una necessaria e dettagliata disciplina legale (siamo agli albori dei tentativi in tal

senso) e tecnica, sia di singoli Paesi, sia condivisa (mancano norme ISO¹ cui riferirsi) a livello internazionale.

In presenza di un numero rapidamente crescente (oggi ne possiamo contare oltre 2.000²) di criptovalute, vuoi a circolazione limitata, vuoi a diffusione amplissima, si rende indispensabile da parte degli Stati (loro unioni e confederazioni) l'assunzione di iniziative volte a regolare l'emissione e la regolazione della loro circolazione in un mondo che non conosce confini fisici, in un mondo nel quale più di un miliardo di persone fisiche è ancora sprovvisto di una identità formale, ufficialmente riconosciuta e comprovata³ e di una loro sicura localizzazione spazio-temporale.

2 – Criptovalute e scenari di incertezza

2.1 – Le incertezze qualificatorie

Le incertezze che affliggono gli operatori ed i consumatori, anche a ragione, come detto, del rapido incremento del numero delle criptovalute (convertibili in moneta legale⁴), del loro massiccio utilizzo per realizzare attività illegali, degli spesso millantati livelli di sicurezza e di anonimità, sono da ricondursi, in primo luogo, principalmente, alle seguenti:

1. effettiva natura delle criptovalute
2. possibilità di utilizzo delle stesse per investimenti
3. attitudine ad estinguere obbligazioni

In relazione ai bilanci di esercizio delle società di capitali di rilievo sono i conseguenti dubbi in tema di esposizione e valutazione (anche con il ricorso a metodi statistici o di media delle "quotazioni", di una stessa criptovaluta, su diverse piattaforme di scambio) nel caso di impieghi sia a breve, sia a medio-lungo termine. Si rende indispensabile affrontare, preliminarmente, la questione della grave incertezza che grava sulla natura tecnico giuridica delle criptovalute.

2.1.1 – L'effettiva natura delle criptovalute. I contrasti legali in essere

Le autorità monetarie, e non, si sono variamente espresse sul tema e, allo stato, non sussistono condivisioni in relazione all'effettiva natura delle criptovalute. Presentiamo una sintetica panoramica. Nella disciplina giuridica statunitense le *virtual currencies* «*have been determined to be commodities*» che rientrano nella disciplina del Commodity Exchange Act (CEA), di cui all'U.S. Code, Title 7, Chapter 1⁵.

¹ Ci riferiamo alle regole dell'International Organization for Standardization (<https://www.iso.org/about-us.html>) e che investono, in primo luogo, le tecnologie poste a fondamento della criptovaluta Bitcoin (la Blockchain o Block chain e la DLT, Distributed Ledger Technology), regole con ancora formulate in materia (si vedano i lavori della ISO/TEC 307 – Australia, in <https://www.iso.org/committee/6266604.html> e <http://www.standards.org.au/>) e, poi, i sistemi di criptazione utilizzati. Ricordiamo, inoltre, che molte criptovalute utilizzano tecnologie diverse da queste citate (Block chain e DLT) e che anche per queste vi sono tecniche diverse (in altri termini non esiste un'unica tecnica di creazione di una Block chain o di generazione di una criptovaluta). Sul tema, tra i diversi contributi dottrinari, sia consentito il rinvio a F. PONTANI, Criptovalute. Tecnicità, diritto ed economia, Aracne editrice (Gioacchino Onorati editore), Roma, luglio 2019.

² R. RICK BAGSHAW, Top 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato, 8 ottobre 2019, <https://coinrivet.com/it/top-10-cryptocurrencies-by-market-capitalisation/>.

³ M. LIVI BACCI, Geodemos, 16/07/2019, Limes on Line, in <http://www.limesonline.com/rubrica/un-miliardo-di-persone-senza-identita-india-aadhaar?prv=true>, E. MARRO, La marea dei senza volto: un miliardo di persone non ha un'identità legale, Il Sole24Ore, 15 ottobre 2019 (in <https://www.ilsole24ore.com/art/la-marea-senza-volto-miliardo-persone-non-ha-un-identita-legale-ACK7Ror>), BANCA MONDIALE, 2018 ID4D Global Dataset in, <https://id4d.worldbank.org/global-dataset>.

⁴ Trascuriamo, in questa sede, le criptovalute non convertibili in moneta legale ancorché, in alcuni casi, sia possibile la loro conversione in altre criptovalute, talvolta suscettibili di conversione in moneta legale.

⁵ In <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/7/chapter-1>. In particolare, il riferimento è al Title 7 U.S.C. § 1(a)(9) ove: «*all other goods and articles and all services, rights, and interests in which contracts for future delivery are presently or in the future*».

Questa natura di merce è stata confermata, nella giurisprudenza statunitense, in particolare, dall'ordinanza⁶ (con richiami dottrinari e giurisprudenziali, anche in tema di comportamenti di fatto degli operatori sul mercato) del 6 marzo 2018, del giudice Senior Jack B. Weinstein, dell'U.S. District Court (Corte Federale) for the Eastern District of New York⁷ e sottoposta alla giurisdizione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC, in e-CFR)⁸ quanto a frodi e manipolazioni.

La qualificazione della moneta virtuale come merce ha ragion d'essere nel sistema normativo statunitense sul fondamento della (tassativa) definizione di moneta contenuta nell'e-CFR Code⁹, definizione che esclude la possibilità di qualificare come moneta qualsiasi altro mezzo denominato tale nell'uso sociale. Conseguenza che negli USA qualsiasi *moneta virtuale* non può considerarsi moneta, ma merce (immateriale e priva di valore intrinseco) oggetto di scambio.

Nell'Unione europea, l'European Banking Authority (EBA) ha espresso l'opinione che per le virtual currency si debba, in primo luogo tener conto del fatto che considerarle come currency significa attribuire alle criptovalute una *qualificazione ingannevole*.

Le *virtual currencies* (VCs):

1) *are defined as a digital representation of value that is neither issued by a central bank or public authority nor necessarily attached to a FC (a conventional fiat money), but is used by natural or legal persons as a means of exchange and can be transferred, stored or traded electronically and*

2) *the term "digital representation of value" is close to the monetary concept of a "unit of account" but includes the option to consider VCs as private money or a commodity. It also avoids making reference to a standard numerical unit of account for the measurement of value and costs of goods, services, assets and liabilities, which might (according to some views), imply that it needs to be stable over time;*

3) *can be used as a "medium of exchange" to obtain goods and services from one holder, such as a private person or company, to another. This avoids the inconveniences of a barter system, i.e. the need for a coincidence of wants between the two parties involved in the transaction. How widely a VC scheme is accepted amongst market participants (i.e. its acceptance network) varies from scheme to scheme and could deliberately be designed to be for broader or for more limited use (e.g. for a specific community of individuals);*

4) *can be (i) transferred from one user to another via electronic means, (ii) stored on an electronic device or server and (iii) traded electronically. However, it does not exclude physical transfers, the storage of copies in other forms (e.g. paper, minting and engraving) or that the VC is traded in other ways. Furthermore, the potential function of VCs as a "store of value", i.e. that the value can be saved and retrieved in the future, does not necessarily imply that the value will remain stable over time and will not be subject to inflation or deflation.*

L'European Banking Authority (EBA) ha definito le *virtual currencies*¹⁰ come:

A digital representation of value that is neither issued by a central bank or public authority nor necessarily attached to a FC¹¹, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and can be transferred, stored or traded electronically.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) le *virtual currencies* (VCs)¹²:

⁶ Commodity Futures Trading Commission, Plaintiff, – against – Patrick K. McDonnell, and Cabbageteck, Corp. d/b/a Coin Drop Markets, Defendants.

⁷ Il testo del pronunciamento si rinviene in <https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfcoindroporder030618.pdf>.

⁸ Electronic Code of Federal Regulations e-CFR (Updated Daily), Title 17 – Commodity and Securities Exchange, in <https://ecfr.io/>.

⁹ Ibidem, Title 31, Subtitle B, Chapter X, Part 1010, Subpart A, Section 1010.100 – General definitions, lett. m), ove: «*Currency. The coin and paper money of the United States or of any other country that is designated as legal tender and that circulates and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the country of issuance. Currency includes U.S. silver certificates, U.S. notes and Federal Reserve notes*», in <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/31/1010.100>.

¹⁰ EBA, *Opinion On "Virtual Currencies"*, EBA/Op/2014/08, 4 July 2014, in <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>

¹¹ *Fiat Currency*.

¹² INTERNATIONAL MONETARY FUND (Prepared by an IMF Staff Team), *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, Staff Discussion Note No. 16/3, 2016, p. 7.

are digital representations of value, issued by private developers and denominated in their own unit of account. VCs can be obtained, stored, accessed, and transacted electronically, and can be used for a variety of purposes, as long as the transacting parties agree to use them.

The concept of VCs covers a wider array of currencies, ranging from simple IOUs of issuers (such as Internet or mobile coupons and airline miles), VCs backed by assets such as gold, and cryptocurrencies such as Bitcoin.

As digital representations of value, VCs fall within the broader category of digital currencies. However, they differ from other digital currencies, such as e-money, which is a digital payment mechanism for (and denominated in) fiat currency. VCs, on the other hand, are not denominated in fiat currency and have their own unit of account.

In relazione alla questione se, nel caso, si sia in presenza di una *vera moneta*, il FMI si è posto diversi interrogativi¹³:

do they satisfy the legal definition of money and fulfill all the economic roles of money (store of value, medium of exchange, and unit of account)? How do they compare to other privately issued monies that existed historically? If they become more widely used, could (or should) these privately issued currencies substitute for national currencies?

e, al contempo, ha fornito uno scenario¹⁴ nel quale appare problematico trovare una risposta definitiva e condivisa, sia in termini positivi, sia negativi a seconda delle circostanze di contesto:

Money could have different meanings depending on the context.

VCs are comparable to banknotes, coins, and other liabilities of the issuer — the central bank in a modern monetary system. These are also called high-powered money, central bank liability, base money, or outside money.

In contrast, money supply includes base money and liabilities (denominated in the national currency) created by banks and bank-like financial institutions (such as deposits and some money market fund shares—called inside money).

Even in a system where the central bank has a monopoly right to issue base money, the bulk of the money supply could be provided in a decentralized manner by multiple financial institutions.

These financial institutions could be regulated or unregulated (such as shadow banks and as in the free banking regime¹⁵. On the other hand, there is currently no known financial institution that provides inside money in VCs, and the VC monetary system consists only of high-powered money.

Da quanto sin qui esposto e riportato emerge un *evidente contrasto definitorio* tra le diverse Autorità.

È pacifico che mentre non vi sono dubbi sulla possibilità, legalmente regolata, di circolazione, rappresentazione digitale e utilizzo quale strumento digitale di pagamento della moneta legale (*legal tender*) dei singoli Paesi, non così condivisa appare la natura di moneta delle valute virtuali non rappresentative di monete legali.

In sede ONU si è ancora in una fase esplorativa e di ricerca. Il Department of Economic and Social Affairs (DESA) ha preso in considerazione aspetti di possibile utilità dell'utilizzo delle criptovalute, nello scenario globale, senza, tuttavia, assumere una specifica posizione sulla loro natura di monete¹⁶. Nel clima di incertezza rappresentato, il G20 (19–20 marzo 2018) ha

¹³ *Ibidem*, p. 10.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ G. GORTON, *Banking Theory and Free Banking History: A Review Essay*, Journal of Monetary Economics, 16(2), Elsevier, NY USA 1985, pp. 267–276.

¹⁶ Sul tema, più recentemente, vedi: DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS (DESA), *Regulating the no man's coin – the rapid rise of cryptocurrencies has regulators scratching their heads*, 16 November 2017, New York, in <https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/cryptocurrencies.html>; ID., *Exploring the potential of cryptocurrencies for positive change*, 6 February 2018, New York, in <https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/potential-of-cryptocurrencies-positive-change.html>.

dichiarato¹⁷ (in una posizione di attesa) che le “*crypto-assets*¹⁸ lack the key attributes of sovereign currencies¹⁹”, qualificando le *virtual currency* come *asset* digitali (“*a collection of binary data which is self-contained, uniquely identifiable and has a value*²⁰”) e non riconoscendole come monete legali o da intendersi come tali. Tuttavia, il G20 non ha assunto una specifica posizione nemmeno sulla loro eventuale natura di monete private, locali o alternative, convertibili (o non convertibili) in moneta legale in un determinato Paese.

2.1.2 – La prevalente natura speculativa delle criptovalute.

Le analisi empiriche che hanno assunto a riferimento il comportamento degli utilizzatori delle criptovalute (in particolare dei *bitcoin*) hanno condotto alle seguenti conclusioni²¹:

The interest of new users has an influence on the Bitcoin volume traded at the exchange but not on the volume within the Bitcoin system.

One interpretation of the results is that exchange users buying Bitcoin for the first time are likely to keep these Bitcoins in their exchange wallet for speculation purposes and do not have the intention to use these acquired Bitcoins for paying goods or services.

Furthermore, the interpretation that Bitcoin is used as asset is also supported by the fact that Bitcoin returns react on news events related to this digital currency.

However, we find indications that Bitcoin users are limited in their level of professionalism and objectivity, which is highlighted by their bias towards positive news.

Thus, new users tend to trade Bitcoin on a speculative investment intention basis and have low intention to rely on the underlying network as means for paying goods or services.

2.2 – La possibilità di utilizzo delle criptovalute per investimenti

In un’ottica squisitamente teorica, nulla impedisce di acquistare (in modo lecito) criptovalute allo scopo di effettuare investimenti in attività immateriali digitali, investimenti connotati, per singola criptovaluta dal grave e tipologicamente differenziato rischio di volatilità. Si impone, tuttavia, un’attenta e complessa analisi degli scenari, con strumenti di intelligenza artificiale e adeguati algoritmi predittivi delle fluttuazioni di mercato (meglio, dei singoli mercati gestiti, anche per la stessa criptovaluta, da diversi *provider* nel mondo) convertendo le une nelle altre ricorrendo anche ad operazioni di arbitraggio. Il tutto per determinare una possibile compensazione tra utili e perdite (espressi in moneta legale) da valutazione e negoziazione e

¹⁷ G20, *Communiqué: Finance Ministers & Central Bank Governors*, 19–20 March 2018, Buenos Aires, Argentina, version 23 March 2018, par. 9.

¹⁸ La qualificazione di “crypto asset” ha, tuttavia, una portata semantica più ampia rispetto a quella della criptovaluta. Sul tema, v. A. HAEEMS, *What is a crypto-asset?*, 27 aprile 2018, in <https://medium.com/babb/what-is-a-crypto-asset-1f0fcc517887>, ove «as of April 2018 there are 1591 crypto-assets. There are four types: 1. Cryptocurrencies, 2. Platform-tokens/ crypto-commodities (piattaforme d’appoggio per una serie di servizi o applicativi distribuiti), 3. Utility tokens (sfruttano una piattaforma già esistente, offerta dai Platform-token), 4. Transactional tokens (sono creati per consentire pagamenti veloci transfrontalieri garantendo trasparenza durante il processo)». Sulla questione definitoria concernente i token v. anche, tra gli altri, FINMA (Autorità federale della Confederazione elvetica di vigilanza sui mercati finanziari, *Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)*, 16 febbraio 2018, in <https://www.finma.ch/it/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/>.

¹⁹ La «sovereign money is issued by a state authority» e «exists in the form of cash (coins and banknotes) and non-cash central-bank money, called reserves», in <https://www.sovereignmoney.eu/what-is-sovereign-money/>.

²⁰ R. WINDSOR, *Defining Digital Assets*, 11th August 2017, in <https://digitalassetnews.org/assets/defining-digital-assets/>.

²¹ F. GLASER (Karlsruhe Institute of Technology; Goethe University Frankfurt Faculty of Economics and Business Administration), K. ZIMMERMANN (Goethe University Frankfurt Faculty of Economics and Business Administration), M. HAFERKORN (Goethe University Frankfurt Faculty of Economics and Business Administration), M.C. WEBER (Goethe University Frankfurt Faculty of Economics and Business Administration), M. SIERING (Goethe University Frankfurt Faculty of Economics and Business Administration), *Bitcoin - Asset or Currency? Revealing Users’ Hidden Intentions*, April 15, 2014, European Conference on Information Systems (ECIS) 2014, Tel Aviv, in <https://ssrn.com/abstract=2425247>.

mantenere, il più a lungo possibile, il *trend* dell'investimento in linea con una previsione di crescita.

Ci si deve, in ogni caso, interrogare sulla conformità di questi comportamenti gestori con la natura dell'attività dell'impresa²² e con la reale possibilità di realizzare delle utilità di medio periodo in presenza di scenari assai mutevoli (sia per l'evolversi delle tecniche, sia per la difficoltà dei controlli, l'assenza o carenza di normazione giuridico-tecnica), la rilevanza dell'impatto dei comportamenti fraudolenti che determinano perdite relevantissime, l'assenza di un mercato attivo regolamentato per la negoziazione dei rischi, questi ancora difficili da ricondurre a sistemi attendibili di rilevazione statistica.

Allo stato, è da ritenere che sia difficile pensare ad investimenti di media/lunga durata in criptovalute, impieghi che possano essere valutati tenendo conto di flussi monetari (cioè di moneta legale per le criptovalute convertibili) suscettibili di essere considerati in modo adeguato ai fini delle valutazioni di bilancio e per la pianificazione d'impresa.

Questo senza tener conto della diversità di trattamento degli utili e delle perdite annuali riconoscibili ai fini tributari, dei sistemi impositivi sulle singole operazioni nello scenario globale e del costo di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da impiegare per il costante monitoraggio, controllo e valutazione del rischio. In ogni caso, nel sistema internazionale, si rilevano casi di utilizzo delle criptovalute in prodotti di finanza strutturata, in forza di preve autorizzazioni di specifiche autorità della Pubblica Amministrazione e/o degli organi di vigilanza ai quali il compito risulti formalmente delegato. A margine si debbono rilevare, in Italia, alcuni (rari) casi in tema di investimenti a titolo di capitale sociale (in sede di costituzione od aumento dello stesso) che si sono presentati nel nostro Paese e dei quali si ha evidenza in dottrina e in giurisprudenza²³, con forti condizionamenti derivanti dalla disciplina tributaria, comunitaria e non solo, in materia di IVA²⁴.

In sede europea, di particolare interesse risulta poi la sentenza della Suprema Corte spagnola, oggetto di commento anche da parte di dottrina nazionale²⁵, che in relazione ad un'operazione di investimento che ha visto come oggetto di scambio euro vs bitcoin e per la quale è insorto un contenzioso penale e che ha visto come oggetto di scambio *euro vs bitcoin*. Il Supremo giudice spagnolo (in relazione ai bitcoin) ha sottolineato che²⁶

el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin.

²² Non consideriamo, specificatamente, in questa sede, le imprese che si occupano della generazione e gestione delle criptovalute e della conservazione e gestione dei *wallet* di terzi.

²³ F. PONTANI, cit., pagg. 106 -115, con particolare riferimento alle argomentazioni (natura funzionale della criptovaluta e problematicità di una sua valutazione in moneta legale) contenute nelle motivazioni del *decisum* della sentenza della Corte d'Appello di Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2018, RG n. 207/2018. Sul tema v. anche il Decreto del Tribunale di Brescia, Volontaria giurisdizione, n. 7556/2018, con il commento di M. Chierici, Aumento di capitale mediante conferimento in criptovalute. Il problema della valutazione, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Francis Lefebvre, 2/2019, pagg.253- 285 e bibl. Ivi richiamata.

²⁴ Il Consiglio del Notariato, poi, in tema di antiriciclaggio, qualifica le operazioni, per le quali viene utilizzata una criptovaluta, come sospette per le quali si rende necessaria la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). In questi termini nella risposta ad un quesito in materia di antiriciclaggio (Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B, in https://www.notariato.it/sites/default/files/Quesito%203_2018_B.pdf e, in sintesi, in [https://www.notariato.it/it/news/bitcoin-con-alert-antiri ciclaggio](https://www.notariato.it/it/news/bitcoin-con-alert-antiri-ciclaggio)).

²⁵ S. CARAVACA, *Il Bitcoin non è un oggetto materiale*, che c'è dietro la sentenza della Corte suprema spagnola, Agenda digitale, 2 Settembre 2019, in <https://www.agendadigitale.eu/documenti/il-bit-coin-non-e-un-oggetto-materiale-che-ce-dietro-la-sentenza-della-corte-suprema-spagnola/>.

²⁶ Il testo della sentenza è consultabile in <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database=TS&reference=8827884&statsQuer=yId=121581895&calledfrom=searchresults&links=bitcoin&optimize=20190705&publicinterface=true>.

Aun cuando el precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio realizado, y no existe por tanto un precio mundial o único del bitcoin, el importe de cada unidad en las diferentes operaciones de compra (por las mismas reglas de la oferta y de la demanda), tiende a equipararse en cada momento.

Este coste semejante de las unidades de cuenta en cada momento permite utilizar al bitcoin como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal, dado que la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende solo el «valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico».

2.3 – L’attitudine delle criptovalute a estinguere obbligazioni pecuniarie

Per la disciplina codicistica nazionale è indispensabile richiamare l’art. 1277 c.c. che, al 1° comma, dispone che *“i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”*. Tuttavia, occorre altresì ricordare che, in presenza di norme che limitano l’uso del contante oltre determinate soglie imposte per legge ed il sempre maggior ricorso a strumenti digitali, dopo vari travagli giurisprudenziali, anche della Suprema Corte, è legittimo un accordo tra debitore e creditore per estinguere le obbligazioni pecuniarie purché i mezzi diversi dalla moneta legale siano tali da far sì che l’adempimento si possa considerare efficace e liberatorio esclusivamente quando realizza i medesimi effetti del pagamento per contanti e, cioè, quando pone il creditore nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro²⁷.

Quanto appena esposto, tuttavia, non conduce a concludere che, in forza dell’indirizzo tributario che considera le criptovalute come un mezzo di pagamento²⁸, le stesse si possano ritenere, senza specifiche pattuizioni tra le parti, atte ad estinguere le obbligazioni pecuniarie in quanto le stesse non lo sono.

Le criptovalute qualificate, con diverse incertezze, come attività digitali (attività immateriali), tenuto conto dei fattori di rischio insiti nelle stesse e nei procedimenti di loro generazione, deposito e circolazione, nella sostanza si può affermare si sia in presenza di un baratto tra i beni e servizi da cui origina il credito pecuniario. Tale baratto si realizza con attività digitali (immateriali) per le quali non vi è garanzia di concretamento degli stessi effetti solutori dell’obbligazioni propri della moneta legale o di titoli di credito espressi in moneta legale dovendosi considerare i possibili effetti della realizzazione di somme in moneta legale inferiore a quelle cui il creditore ha diritto in forza dell’obbligazione pecuniaria del debitore.

Qualora il creditore, in forza di pattuizione contrattuale consenta all’estinzione dell’obbligazione pecuniaria, insorta in moneta legale, *pro-soluto* con l’utilizzo di criptovalute, il rischio connesso alle fluttuazioni di valore si trasferisce al soggetto che le accetta ad estinzione del proprio credito in moneta legale.

²⁷ Per le sentenze più significative della Suprema Corte il rinvio è a <https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/160d1323-74b9-4c1a-81c6-3b1f40da9c9/Adempimento.pdf?MOD=AJPERES&CVID=11GU0ab>.

²⁸ Sul tema il rinvio è alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14) nella quale il Collegio giudicante si è espresso, nel merito, sostenendo che *“l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione”*. Inoltre, la Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che: (a) è pacifico che la valuta virtuale bitcoin non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori (n.d.r., quindi l’accettazione è frutto di uno specifico accordo tra le parti di un contratto); (b) è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone giuridiche, né un titolo di natura comparabile.

Se, di converso, per previsione contrattuale, l'obbligazione insorta prevede, per la sua estinzione, l'utilizzo libero o vincolato ad un particolare tipo di criptovaluta, il debito/credito sarà espresso nel bilancio di esercizio, al cambio di una piattaforma di riferimento scelta dall'obbligato o concordata tra le parti ed debito/credito convertito in moneta di conto (e con le correlate informazioni nella nota esplicativa del bilancio di esercizio) sarà indicato nella sezione dei debiti/crediti correnti.

L'obbligato potrebbe, in relazione alle sue valutazioni ed agli scenari commerciali strettamente pertinenti la sua gestione, procedere anche all'acquisto di queste attività digitali da gestire nel breve periodo; questo ricorrendo, se del caso, ad arbitraggi tra diverse criptovalute (anche in parte non convertibili in moneta legale) per contenere i fattori di rischio connessi alla volatilità (anche ricorrendo ad operazioni di swap e coperture assicurative di rischio, quando possibili). In questo caso, per la giacenza temporanea delle criptovalute, la rilevazione dell'esistenza delle stesse nel bilancio di esercizio, troverebbe ragione di classificazione tra le attività immateriali a breve termine.

È intuitivo che nelle note al bilancio di esercizio si dovranno fornire tutte le indicazioni necessarie a consentire sia il controllo (interno e dei revisori legali dei conti), sia una corretta informazione ai terzi, anche alla luce della significatività dei valori attribuiti a dette attività digitali, incluse le tecniche di valutazione adottate nelle circostanze (tenuto conto degli eventi successivi alla chiusura del bilancio di esercizio).

Ulteriori informazioni quali-quantitative dovranno essere fornite, nelle note di bilancio in merito, in tema di comparazione con le realtà del precedente esercizio.

3 – I bilanci di esercizio delle società di capitali e la rilevazione delle criptovalute. US GAAP e IFRS

Negli Stati Uniti, nei quali il mercato degli scambi in criptovalute è stato particolarmente attivo sin dall'inizio della loro "generazione", diversi sono stati e sono gli operatori imprenditoriali interessati a individuare, nell'incertezza definitoria legale, nella criptovaluta, una *digital asset* di natura particolare, nuova nello scenario economico ed operativo. È, pertanto, normale che ci si sia anche attivati per definire con quali modalità contabili potessero e possano essere rappresentate le operazioni in criptovaluta e su come procedere per le valutazioni e, ancora, per come esporre nei bilanci e nelle informative finanziarie questo tipo di *crypto asset*.

La sollecitazione per una regolamentazione da parte degli operatori è stata canalizzata attraverso la *Chamber of Digital Commerce* (CDC) di Washington che ha investito, formalmente²⁹, della questione il Financial Accounting Standards Board (FASB) con il coinvolgimento dell'Emerging Issues Task Force (EITF)³⁰.

La questione di fondo per la quale si è formulata la richiesta emergeva a seguito delle istanze degli operatori imprenditoriali che, a seconda dei punti di vista (manageriali, professionali e dottrinari) e delle attività realizzate, si trovavano, alla luce dei principi e degli *accounting standard* codificati, a dover valutare le seguenti alternative (non meramente formali ai fini dei financial reporting annuali e del conseguente impatto sui mercati):

ASC 305 - *Cash and Cash Equivalents*, or

ASC 825 - *Financial Instruments*, or

²⁹ La richiesta è dell'8 giugno 2017 ed il tema così circostanziato: «*Agenda Request – Determining the Appropriate Recognition, Measurement, Presentation, and Disclosure for Digital Currencies and Related Transactions*», in <https://digitalchamber.org/wp-content/uploads/2016/12/Digital-Currency-Agenda-Request-6.7.pdf>.

³⁰ «*The mission of the EITF is to assist the FASB in improving financial reporting through the timely identification, discussion, and resolution of financial accounting issues within the framework of the FASB Accounting Standards Codification™ (Accounting Standards Codification)*», in <https://www.fasb.org/eitf/about/eitf.shtml>.

ASC 350 - *Intangible Assets – Goodwill and Other*, or

ASC 330 - *Inventory*

Si è sottolineato che:

The conflicting treatments and lack of authoritative accounting guidance has led to confusion among auditors and/or the users of financial statements like investors and shareholders. The FASB is separately considering whether it should take on the broader issue of accounting for intangible assets and could address digital currency within its work for that guidance.

The CDC believes the FASB should develop an accounting model that would allow businesses to recognize digital currency when they control the associated economic benefits and measure the currency at fair value, with changes recorded in income.

Quanto sopra riportato, anche con richiamo ad un'iniziativa simile indirizzata dall'Accounting Standards Board (ASB) australiano all'International Accounting Standard Board (IASB), era accompagnato dalla precisazione che in assenza di *standard* internazionali, gli operatori imprenditoriali australiani contabilizzavano le criptovalute, a seconda delle circostanze di fatto, in conformità al dettato dello IAS 2, *Inventory*³¹ o dello IAS 38, *Intangible Assets*³².

Al contempo si deve rilevare che la stessa CDC si è resa promotrice di diverse iniziative anche con la formazione di gruppi di lavoro tra i quali il *Digital Assets Accounting Consortium* (DAAC), consorzio che sta operando per lo sviluppo di adeguati standard contabili anche al fine di raccomandarli agli Standard setting body competenti.

L'American Institute of CPAs (AICPA), a seguito della predisposizione, nel 2014, da parte dell'Internal Revenue Service (IRS), di una *Virtual Currency Guidance*, ha formulato, nel 2016, i suoi commenti in merito alle modalità di qualificazione, ai fini tributari, delle criptovalute con riferimento a determinate circostanze.

La Security Exchange Commission (SEC), nel 2017, a seguito di un'investigazione per sospetta violazione delle leggi federali, ha predisposto una sua Guida.

Nulla di definitivo, allo stato, in tema di *standard* contabili, risulta nello scenario statunitense, anche se si può ritenere che il FASB possa orientarsi secondo le linee indicate dall'IRS e dall'AICPA.

Lo IASB, da parte sua, ha affrontato la questione (in modo più approfondito rispetto al passato, e con riferimento ad uno scenario tecnico, economico e finanziario ad ampio spettro), prima nel gennaio 2018 (IASB meeting, Agenda ref 12 – Staff Paper) e, poi, nel luglio 2018 (IASB meeting, Agenda ref 12D – Staff Paper).

Nel luglio 2018, nello Staff Paper dello IASB, si è dichiarato l'utilizzo della "*financial search engine AlphaSense, to search for cryptocurrency-related terms in entities' most recent interim or annual financial statements*" e nei limiti dei "*financial statements written in English*".

Questo allo scopo di identificare "*the existence of cryptocurrency transactions only if presented and/or disclosed separately in the financial statements*" e per considerare le questioni dell'applicabilità o meno di *accounting standard* esistenti, come testimoniato da comportamenti posti in essere nella pratica imprenditoriale oggetto di esame (come emergente anche dagli *accounting standard setting body* di alcuni Paesi indicati negli elaborati richiamati).

Le conclusioni a cui è pervenuto lo Staff dello IASB, tuttavia, sono di rinvio al Board delle decisioni da assumere in relazione alle tre aree oggetto di specifica trattazione nel Documento (par. 72) del luglio 2018, e cioè: (a) *holding cryptocurrencies*; (b) *ICOs*; and (c) *mining cryptocurrencies*.

³¹ Da verificare per la corrispondenza con l'OIC 13 (Rimanenze) italiano.

³² Da verificare per la corrispondenza con l'OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali) italiano.

Dal citato documento dello Staff dello IASB del luglio 2018 si desume, pur previste alternative di indirizzo da valutare in relazione alle *holding currencies*, che:

a) cryptocurrencies do not have characteristics of 'cash' since there is insufficient evidence to support a position that they are widely accepted as a medium of exchange and (ii) although cryptocurrencies represent a unit of value on a blockchain, this unit does not provide the holder with a contractual right to receive cash from another entity or to exchange financial assets or liabilities under potentially favorable conditions, instead holders of a cryptocurrency must sell the cryptocurrency at a specialised exchange to obtain cash for it;

b) cryptocurrencies are not an equity instrument of another entity because they do not provide the holder with a residual interest in another entity.

c) cryptocurrencies are also not a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments.

d) the value of the cryptocurrencies is currently subject to significant risk of changes in value.

e) the entity would account for holdings of cryptocurrencies applying IAS 38 Intangible Assets, unless it is determined that they are within the scope of another IFRS Standard (e.g. IAS 2 Inventories when entities hold cryptocurrencies for sale in the ordinary course of business);

f) the accounting for each ICO varies from another, depending on the rights and obligations attached to the ICO;

g) the evidence from publicly available statements indicates no diversity in reporting practices regarding the recognition of revenue from that mining activity.

h) entities that engage in the mining of cryptocurrencies also often hold cryptocurrencies, so any work undertaken on the holding of cryptocurrencies would also be relevant for those entities [there are] insufficient evidence, at this time, to recommend any further work in this respect.

Le difficoltà, più volte rimarcate, di una concettualizzazione giuridica condivisa delle criptovalute, difficoltà che determinano la conseguenza, nel contesto delle gestioni imprenditoriali, di incertezze in merito alla loro contabilizzazione e possibilità di valutazione in osservanza a condivisi principi e *standard* contabili, divengono:

a) proprie dei sistemi di controllo interno e di revisione contabile dei bilanci delle società,

b) e di attendibilità dei bilanci e dei rendiconti contabili di imprese diverse da quelle delle società di capitali (più o meno quotate nei mercati regolamentati) ai fini dei rapporti con i sistemi nazionali ed internazionali finanziari, economici e dei rendiconti delle entità non profit vigilate per legge, regolamento o volontà degli associati partecipanti.

A margine, si deve anche richiamare la posizione dell'IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee)³³ che si è così espresso³⁴:

a) the Committee observed that a holding of cryptocurrency meets the definition of an intangible asset in IAS 38 (Intangible Assets) on the grounds that (a) it is capable of being separated from the holder and sold or transferred individually; and it does not give the holder a right to receive a fixed or determinable number of units of currency the Committee considered whether a holding of cryptocurrency meets the definition of a financial asset in IAS 32 (Financial Assets) or is within the scope of another Standard

b) the Committee concluded that a holding of cryptocurrency is not cash because cryptocurrencies do not currently have the characteristics of cash;

³³ Comitato dello IASB, succeduto al SIC (Standing Interpretation Committee) nel 2001 nell'incarico di stendere le interpretazioni ufficiali del contenuto dei principi contabili internazionali (v. IAS, IFRS). Gli IFRS (International Financial Reporting Standard) sono subentrati agli IAS (International Accounting Standard) pubblicati dal precedente International accounting standard Committee (IASC).

³⁴ Nel giugno 2019, nel suo "Holdings of Cryptocurrencies—Agenda Paper 12", <https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2019/#8>. Il tema non risulta approfondito o comunque trattato nemmeno nell'aggiornamento del settembre 2019.

c) the Committee observed that an entity may hold cryptocurrencies for sale in the ordinary course of business. In that circumstance, a holding of cryptocurrency is inventory for the entity and, accordingly, IAS 2 (Inventory) applies to that holding;

d) in addition to disclosures otherwise required by IFRS Standards, an entity is required to disclose any additional information that is relevant to an understanding of its financial statements (paragraph 112 of IAS 1 (Presentation of Financial Statements)). In particular, the Committee noted the following disclosure requirements in the context of holdings of cryptocurrencies:

i) An entity provides the disclosures required by (i) paragraphs 36–39 of IAS 2 for cryptocurrencies held for sale in the ordinary course of business; and (ii) paragraphs 118–128 of IAS 38 for holdings of cryptocurrencies to which it applies IAS 38;

ii) If an entity measures holding of cryptocurrencies at fair value, paragraphs 91–99 of IFRS 13 (Fair Value Measurement) specify applicable disclosure requirements;

iii) Applying paragraph 122 of IAS 1, an entity discloses judgements that its management has made regarding its accounting for holdings of cryptocurrencies if those are part of the judgements that had the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements;

vi) Paragraph 21 of IAS 10 (Events after the Reporting Period) requires an entity to disclose details of any material non-adjusting events, including information about the nature of the event and an estimate of its financial effect (or a statement that such an estimate cannot be made). For example, an entity holding cryptocurrencies would consider whether changes in the fair value of those holdings after the reporting period are of such significance that non-disclosure could influence the economic decisions that users of financial statements make on the basis of the financial statements.

In sintesi, L'IFRIC nega che le criptovalute possano considerarsi come espressione di valori equivalenti alla cassa o di attività di natura finanziaria, ma conferma il loro possibile riconoscimento come valori di magazzino, se l'impresa compravende per sua naturale attività le criptovalute, ovvero come attività immateriali, beni tutti suscettibili di attendibile valutazione.

Per le attività immateriali s'impone anche la valutazione se le stesse siano altresì atte a generare benefici economici futuri e, in tale prospettiva, ad essere espressione di immobilizzazioni atte ad essere ammortizzate in base ad un piano economico pluriennale.

In ogni caso, la disponibilità di tali attività deve essere oggetto di commento, in base alla significatività del valore in moneta legale, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

4 – Considerazioni in tema di financial audit in ossequio a principi e standard condivisi

L'“arsenale” degli strumenti e delle metodologie da utilizzare da parte dell'*auditor* in forza del naturale scetticismo che deve informare il suo lavoro di controllo, deve essere rinnovato con il ricorso a modelli più sofisticati di analisi del rischio, sia d'impresa, sia dello stesso *auditor*.

Giova ricordare, in tema di rischi connessi alla generazione e gestione delle criptovalute, che ciò che è stato criptato può essere decriptato, che la contraffazione non è mai impossibile e che, nella catena dei blocchi di una qualsiasi *blockchain*, gli indirizzi, dai quali le criptovalute provengono e vanno ad alimentare i wallet, debbono essere individuabili in modo tale da consentire al revisore contabile e legale, di accertare l'originaria provenienza delle stesse.

Questo ad evitare che lo stesso revisore legale dei conti possa divenire complice della violazione delle norme di antiriciclaggio e di finanziamento (indiretto) realizzato da qualsiasi *legal entity* e/o persona fisica, beneficiaria o intermediaria, nella circolazione di detti mezzi di scambio utilizzati per finalità illegali negli scenari operativi di singoli Paesi od in quelli

internazionali; questo con alterazione dei meccanismi competitivi dei mercati e generazione di disarmonie nella distribuzione della ricchezza, anche attraverso l'evasione e l'elusione tributaria.

Il revisore legale dei conti, a nostro avviso, dovrebbe accertare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) se ed in quale misura l'entità legale sottoposta a verifica:

a) presenti, nel proprio bilancio di esercizio, attività in criptovalute oggetto di valutazione od abbia operato con piattaforme di scambio e sia, conseguentemente, esposta a rischi di possibili contenziosi e/o sanzioni per violazione di norme di legge o di rapporti contrattuali o norme penali o tributarie od abbia contratto debiti e/o assunto obbligazioni in criptovalute la cui entità debba essere oggetto di valutazione. Questo in considerazione della natura propria delle criptovalute. Se le criptovalute vengono qualificate, da un lato come *digital asset*, dall'altro, in un rapporto di compravendita di beni o di prestazione di servizi da regolarsi in criptovalute e posto in essere tra diverse *legal entity*, si deve tener conto del fatto che insorgono *digital liability*, cioè debiti in criptovalute, che possono essere oggetto di compensazione e cambio con altre criptovalute, ecc. Ciò comporta incertezze, sia in termini di valutazione dei rischi connessi a queste operazioni, sia di quelli di una non corretta valutazione dei debiti che vengono esposti in moneta legale nei bilanci di esercizio;

b) disponga delle certificazioni relative all'osservanza degli standard ISO/IEC 27001:2017, in materia di Tecnologia delle informazioni, Tecniche di sicurezza, Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, nonché UNI/ISO 37001:2016 in materia di Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, UNI/EN/ISO 9001:2015 in relazione ai Sistemi di gestione per la qualità, e correlati Requisiti, e sia in possesso delle necessarie competenze per rispettare, in concreto, e con continuità, i predetti standard;

c) accerti che le entità professionali con le quali opera per l'acquisto, gestione, conservazione delle sue criptovalute siano in possesso delle necessarie certificazioni per l'osservanza degli standard tecnici ed etici fissati da organismi internazionali accreditati quali il Crypto Currency Certification Consortium (C4) od equivalenti³⁵ e la sua organizzazione sia culturalmente in possesso delle necessarie conoscenze in materia di informatica, sicurezza informatica, sistemi di blockchain e fattori di rischio connessi a detta tecnologia (oltre a quelli propri del mercato delle criptovalute in cui opera) e che queste conoscenze siano costantemente aggiornate e verificate;

d) non attui (o abbia in corso o abbia avuto nel passato) relazioni con persone private (e non) che generano criptovalute e/o siano state interessate da flussi annuali di criptovalute espressione di asset embrionali e con sistemi di cifratura inadatti a fornire specifiche garanzie;

e) effettui, alle Autorità competenti, in relazione alle operazioni in criptovalute, realizzate in Italia o all'estero, attraverso piattaforme italiane e/o estere, per il rispetto delle norme di legge nazionali e delle convenzioni internazionali, le segnalazioni per operazioni sospette. Questo in assenza della possibilità di acclarare, con assoluta certezza, la legale provenienza dei flussi di criptovalute (anonimi o non individuabili *ab origine*), indirizzati alla stessa entità legale tramite i *wallet* gestiti, anche in ospitalità, presso piattaforme digitali con le quali non sono state attuate le operazioni di compravendita di criptovalute;

f) verifichi che il suo sistema di controllo interno operi, concretamente e non solo formalmente, in modo adeguato in relazione all'accertamento a priori dei fattori di rischio (profilazione) e monitori costantemente la mappatura dei rischi con riferimento agli standard ISO ricordati. Questo a prescindere dalla dimensione dell'impresa e, in particolare, in presenza di *outsourcing* di attività che rientrano nella portata applicativa dei sistemi normativi vigenti e degli *standard* menzionati.

³⁵ Il Crypto Currency Certification Consortium ha sede a Toronto, Canada (<https://cryptoconsortium.github.io>).

I Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), nel luglio 2018, hanno predisposto un documento informativo, di primo indirizzo (considerazioni preliminari), in materia di *auditing*, documento che evidenzia alcune situazioni che si possono verificare ed alle quali occorre opporre regole preventive di comportamento al fine di minimizzarne le conseguenze.

Le situazioni (ricordiamo che si tratta di esempi) indicate, in relazione ad operazioni connesse all'acquisto di criptovalute (ma non operazioni regolate in criptovaluta tra le parti di un contratto avente ad oggetto beni e servizi) sono le seguenti:

1) *the entity chooses to use a cryptocurrency exchange that does not have effective controls over the transactions it enters into on behalf of the entity or over the balances of cryptocurrency maintained in the entity's accounts* (i rischi sono quelli di un *hot wallet* con effetti multipli sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'entità uniti a quelli dei "pump and dump" schemes³⁶);

2) *the entity has a cryptocurrency wallet that has not been accounted for* (possibile occultamento di informazioni al revisore);

3) *the entity loses a private key and therefore can no longer access the related cryptocurrency* (possibile furto della chiave di accesso);

4) *an unauthorized party obtains access to the entity's private key and steals the entity's cryptocurrency* (possibile furto della chiave di accesso);

5) *the entity misrepresents ownership of a private key and therefore of the related cryptocurrency* (occorre disporre di un adeguato sistema probatorio);

6) *the entity sends cryptocurrency to an incorrect address and the cryptocurrency cannot be recovered* (si ha la perdita della quantità inviata di criptovaluta, ma l'errore può anche essere intenzionale);

7) *the entity enters into and records a cryptocurrency transaction with a related party that cannot be identified because of the anonymity of parties to blockchain transactions*;

8) *there are significant delays in processing cryptocurrency transactions at the end of a period* (questione inerente alla competenza economica);

9) *events or conditions make it difficult to determine the value at which a cryptocurrency should be recorded for financial reporting purposes* (questione della volatilità in un mercato attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette)

Risulta evidente quanto possa essere impegnativo il lavoro di revisione legale dei conti in assenza di principi e *standard* (sia giuridici, sia tecnici, sia contabili) di riferimento condivisi ed in presenza delle incertezze legali (di varia natura) e dei rischi (rilevanti) di cui abbiamo trattato in precedenza.

5 – Conclusioni

Il percorso seguito per poter rappresentare, classificare, valutare le criptovalute nel bilancio di esercizio d'impresa ed in particolare delle società di capitali ha imposto una necessaria,

³⁶ Si tratta di pratiche fraudolente che consistono nel gonfiare (*pump*) artificialmente il prezzo di un *asset* per spingere ignari investitori ad acquistarlo, per poi rivenderlo (*dump*, "scaricare") quando raggiunge un prezzo sufficientemente alto (A. ZMUDZINSKI, *Scoperti migliaia di gruppi che organizzano "pump-and-dump" di criptovalute sulle app di messaggistica*, 19 dicembre 2018, in <https://it.cointelegraph.com/news/researchers-find-thousands-of-crypto-pump-and-dump-groups-on-messaging-apps>). L'Autore fa riferimento a G. S.HUNTER, *Crypto Market Rife With Pump-and-Dump Schemes, Study Shows*, 19 dicembre 2018, in <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-19/crypto-market-rife-with-pump-and-dump-schemes-study-shows>, con riferimento allo studio di J.T. HAMRICK, F. ROUHI, A.MUKHERJEE, A. FEDER, N. GANDAL, T. MOORE, M.VASEK, *The Economics of Cryptocurrency Pump and Dump Schemes*, Toulouse School of Economics (draft version, December 18, 2018).

articolata ricognizione dello stato del confronto tra Autorità tecniche diverse e degli indirizzi di Associazioni tecniche di rilievo, nonché di correlate considerazioni giuridiche al fine di individuare quale sia la possibile natura delle criptovalute.

Un punto apparentemente condiviso è rappresentato dalla qualificazione delle criptovalute come un tipo di attività digitale la cui classificazione nel bilancio di esercizio è strettamente dipendente dalla funzione che svolge nel sistema economico sia generale, sia particolare.

La funzione riconosciuta, nel sistema economico generale, viene ricondotta funzionalmente (salvo diversi indirizzi gestori dell'entità) a quella del mezzo di scambio. Questo se e nella misura in cui, nei rapporti economici tra soggetti diversi, vi sia assenso nell'assegnare ad una qualsiasi criptovaluta, salvo controindicazioni derivanti dalla legge di un qualsiasi Paese, l'attitudine ad estinguere obbligazioni, inteso lo scambio tra bene o servizio e criptovalute come un baratto nel quale il soggetto che accetta le criptovalute a soluzione di qualsiasi obbligazione accetta anche di correre il rischio della sua volatilità.

La volatilità di ogni criptovaluta è differente in relazione alla sua natura tecnologica, propria e sottostante, al tipo di piattaforma digitale nella quale avviene lo scambio con moneta legale, al livello di sicurezza della tecnologia (non ancora regolamentata da standard condivisi) utilizzata e posta a fondamento della sua generazione, conservazione e scambio (ricordiamo che in un qualsiasi *wallet* sono conservate le credenziali che danno titolo al soggetto di considerarsi "proprietario" di un determinato quantitativo di queste *digital asset* e di poterne disporre).

Per chi opera nella gestione delle criptovalute (compravendita, accumulo per la rivendita, differenziazione nella composizione dell'accumulo, gestione in diversi mercati, conversione di criptovalute di un tipo in criptovalute di un altro tipo, et similia), la funzione economica è di natura commerciale o industriale (generazione) e commerciale (scambio) e la giacenza, a fine esercizio, è espressione di una quantità e valore di magazzino (immateriale), con problemi non indifferenti in tema di valutazione alla fine di un esercizio. Invero, in un contesto di gestione di questo tipo di attività, si impongono piani flessibili ed un costante monitoraggio, al fine di individuare le tendenze di mercato ed una particolare attenzione agli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio di esercizio.

L'impiego di criptovalute con destinazione a medio-lungo termine è, come abbiamo potuto constatare, espressione di immobilizzazioni immateriali che deve anche, a qualche titolo garantire utilità future, ma altresì prevedere adeguati coefficienti di ammortamento ed una costante verifica del valore netto per garantire la veridicità del bilancio di esercizio, veridicità che deve fare i conti con la volatilità dell'attivo digitale. Come investimento a titolo di capitale in società non appare vi sia una condivisione di vedute circa la sua reale possibilità attesa la natura storica attribuita alla natura del capitale sociale d'impresa.

Lo scenario, in attesa di una regolamentazione legale e tecnica delle criptovalute, è anche connotato dal suo rilevante utilizzo per attività illecite. Nel contesto le attività di controllo legale sulla gestione complessiva di quello che possiamo qualificare come uno dei prodotti dell'era digitale, che conduce anche ad una disintermediazione nella circolazione di un mezzo di scambio immateriale, che può essere anche oggetto di monopoli od oligopoli, rende molto difficile il controllo legale dei conti ed un adeguato controllo sociale dello strumento di scambio nell'interesse delle componenti più deboli della società civile.

In sintesi, senza adeguate, condivise, regole tecnico-giuridiche e di controllo, la gestione d'impresa che utilizza le criptovalute deve obbedire a regole di prudenza particolarmente stringenti ed a realizzare un sistema di segnalazioni alle autorità competenti per una salvaguardia dell'evoluzione socioeconomica di qualsiasi Paese.